

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2017

Approvazione della convenzione stipulata tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e Rai Com S.p.a. per la trasmissione di programmi radiofonici e televisivi in lingua francese nella Regione Valle d'Aosta e di programmi radiofonici e televisivi in lingua slovena nonché radiofonici in lingua italiana e friulana nella Regione Friuli-Venezia Giulia

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 dicembre 2017

Approvazione della convenzione stipulata tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e Rai Com S.p.a. per la trasmissione di programmi radiofonici e televisivi in lingua francese nella Regione Valle d'Aosta e di programmi radiofonici e televisivi in lingua slovena nonché radiofonici in lingua italiana e friulana nella Regione Friuli-Venezia Giulia.

(pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 2018)

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
e
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, recante «Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Vista la legge 14 aprile 1975, n. 103, recante «Nuove norme in materia di concessione radiofonica e televisiva» e successive modificazioni ed, in particolare, gli articoli 19 e 20 che, nel disciplinare, rispettivamente, le prestazioni cui è tenuta la società concessionaria nonché i corrispettivi dovuti alla società stessa per gli adempimenti di cui al citato art. 19 prevedono, tra l'altro, che «la società concessionaria» e, tuttora, sulla base di una «convenzione aggiuntiva da stipularsi con le competenti amministrazioni dello Stato», «trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua slovena, nonché radiofoniche in lingua italiana per la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e in lingua francese per la regione autonoma Valle d'Aosta»;

Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112 recante norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI, nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della Radiotelevisione;

Visto il testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di seguito denominato anche come «Testo Unico», emanato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modificazioni, che ha rinnovato le competenze in materia radiotelevisiva attribuite dalle vigenti norme alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto, in particolare, l'art. 7 del sopracitato testo unico che specifica che l'attività di

informazione radiotelevisiva costituisce un servizio di interesse generale e che consente, inoltre, la possibilità, per la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo di stipulare contratti o convenzioni a prestazioni corrispettive con pubbliche amministrazioni;

Visto il Contratto nazionale di servizio pubblico, relativo al triennio 2010-2012, stipulato ai sensi dell'art. 45 del sopra citato testo unico tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI e approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 27 aprile 2011, ed in particolare l'art. 17, comma 2, recante «Iniziativa speciale che per la valorizzazione delle istituzioni e delle culture locali»;

Considerato che, al fine di garantire i servizi sopra indicati, la Presidenza del Consiglio dei ministri ha stipulato una convenzione per gli anni dal 2013 al 2015 con Rai Com, quale mandataria esclusiva della RAI per la definizione, stipula e gestione di contratti quadro e/o convenzioni con enti ed istituzioni pubblici e privati, aventi ad oggetto la realizzazione di iniziative di comunicazione istituzionale ovvero altre forme di collaborazione di natura varia, ivi inclusi i contratti quadro e/o convenzioni derivanti da obblighi e/o impegni previsti nel contratto di servizio tra la RAI ed il Ministero dello sviluppo economico;

Considerato che detta convenzione è stata rinnovata sino al 6 maggio 2016, data di scadenza della concessione alla RAI del servizio pubblico radiofonico televisivo e multimediale e che, grazie a successive proroghe di fonte legislativa della predetta concessione, è stata stipulata una nuova convenzione per il periodo 7 maggio 2016-31 ottobre 2016, anch'essa rinnovata sino al 29 gennaio 2017 e quindi ulteriormente rinnovata sino al 29 aprile 2017, in parallelo con la proroga della Concessione;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 220 recante «Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo»;

Visto l'art. 9 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, recante la procedura per l'adempimento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dello sviluppo economico e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 28 aprile 2017, adottato ai sensi dell'art. 49, comma 1-quinquies del testo unico, introdotto dal citato art. 9 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 2017, Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg. n. prev. n. 425, ed in particolare l'art. 1, comma 1 ai sensi del quale è concesso alla RAI l'esercizio del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale sull'intero territorio nazionale per una durata decennale a decorrere dalla data del 30 aprile 2017;

nuova convenzione della durata di un anno, prevedendo la possibilità per entrambe le parti di risolvere la convenzione prima della sua naturale scadenza e stipularne una nuova al fine di regolare i rapporti in funzione del contenuto dell'eventuale nuovo contratto di servizio, qualora quest'ultimo preveda una diversa disciplina rispetto a quella vigente;

Considerato che sulla base di quanto esposto, è stata stipulata, in data 28 aprile 2017 una nuova convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento per l'informazione e l'editoria e Rai Com, per la prestazione, a decorrere dal 30 aprile 2017 fino al 29 aprile 2018, dei servizi ivi previsti, per un importo, per il periodo di durata della convenzione, di 14.000.000,00, comprensivo di IVA;

Considerato che le risorse finanziarie necessarie alla copertura del corrispettivo della convenzione in oggetto provengono dal «Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione» previsto dall'art. 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198 e che dette risorse sono in corso di ripartizione, come previsto dal comma 4 del citato art. 1;

Visto il punto 131 dell'allegato alla legge 24 novembre 2006, n. 246;

lingua slovena nonché radiofonici in lingua italiana e friulana nella Regione Friuli Venezia Giulia.

2. Ai sensi del punto 131 dell'allegato alla legge 24 novembre 2006, n. 286, i relativi impegni di spesa sono assunti con decreti dirigenziali.

Il presente decreto è trasmesso, per gli adempimenti di competenza, all'U.C. del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativa contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2017

p. il Presidente del Consiglio dei ministri
il Ministro dello sport
con delega in materia di informazione
e comunicazione del Governo ed editoria
Lotti
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan
Il Ministro
dello sviluppo economico
Calenda

Registrato alla Corte dei conti il 14 febbraio 2018 all'U.C. controllo atti P.C.M. Ministeri Giustizia e Affari esteri, reg. n. 280

Allegato

Convenzione

per la trasmissione di programmi radiofonici e televisivi in lingua francese nella regione Valle d'Aosta e in lingua slovena, italiana e friulana nella regione Friuli

Venezia Giulia

tra

la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, (codice fiscale n. 80188230587), di seguito denominata anche «Presidenza del Consiglio», nella persona del cons. Roberto G. Marino, nella sua qualità di capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria,

e

Rai Com S.p.A., con sede legale in Roma, via Umberto Novaro n. 18 (codice fiscale e/o partita IVA ed iscrizione al registro delle imprese n. 12865250158), di seguito indicata anche come Rai Com, nella persona del dott. Gian Paolo Tagliavia, nella sua qualità di Presidente e Amministratore Delegato, di seguito denominate anche parti.

CIG: 7059335B85.

Premesso che la Presidenza del Consiglio, ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103 e successive modificazioni e integrazioni, per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, si avvale della Rai- Radiotelevisione italiana Spa (di seguito RAI) quale concessionaria esclusiva del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177 e s.m.i., tra l'altro, per l'attuazione di trasmissioni radiofoniche e televisive a favore delle minoranze linguistiche nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e nella Regione autonoma Valle d'Aosta, attraverso apposite convenzioni aggiuntive;

Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112 recante norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI, nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della Radiotelevisione;

Visto il testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di seguito denominato anche come Testo Unico, emanato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modificazioni, che ha rinnovato le competenze in materia radiotelevisiva attribuite dalle vigenti norme alla Presidenza del Consiglio;

Visto, in particolare, l'art. 7 del sopracitato testo unico che specifica che l'attività di informazione radiotelevisiva costituisce un servizio di interesse generale e che consente, inoltre, la possibilità, per la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo di stipulare contratti o convenzioni a prestazioni corrispettive con pubbliche amministrazioni;

Considerato che la RAI, in quanto società concessionaria dello Stato del servizio pubblico nazionale radiotelevisivo, ai sensi della predetta normativa, è tenuta alle prestazioni oggetto della presente convenzione e riconosce come tratto distintivo della missione del servizio pubblico la qualità dell'offerta radiotelevisiva, impegnandosi a anche tale obiettivo sia perseguito anche nei generi a più ampia diffusione;

Visto il Contratto nazionale di servizio pubblico, relativo al triennio 2010-2012, stipulato ai sensi dell'art. 45 del sopra citato testo unico tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI e approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 27 aprile 2011;

Visto, in particolare, l'art. 17, comma 2, secondo cui «La RAI effettua, per conto della Presidenza del Consiglio dei ministri e sulla base di apposite convenzioni, servizi per le minoranze culturali e linguistiche così come previsto dalla legge 14 aprile 1975 n. 103, e si impegna comunque ad assicurare una programmazione rispettosa dei diritti delle minoranze culturali e linguistiche nelle zone di appartenenza. Con riferimento alle convenzioni di cui sopra, la RAI si impegna in particolare ad effettuare trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per la Provincia autonoma di Bolzano, in lingua ladina per la Provincia autonoma di Trento,

in lingua francese per la Regione autonoma Valle d Aosta e in lingua slovena per la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Sulla base di apposita convenzione RAI si impegna ad effettuare trasmissioni radiofoniche in lingua friulana per la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia»;

Considerato che, al fine di garantire i servizi oggetto della presente convenzione, la Presidenza del Consiglio ha stipulato con Rai Com, quale mandataria esclusiva della RAI per la definizione, stipula e gestione di contratti quadro e/o convenzioni con Enti ed Istituzioni pubblici e privati, aventi ad oggetto la realizzazione di iniziative di comunicazione istituzionale ovvero altre forme di collaborazione di natura varia,

28 aprile 2017 in corso di registrazione presso i competenti organi di controllo, in particolare l'art. 1, comma 1 ai sensi del quale è concesso alla RAI l'esercizio del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale sull'intero territorio nazionale per una durata decennale a decorrere dalla data del 30 aprile 2017;

Visto il punto 131 dell'allegato alla legge 24 novembre 2006, n. 286, che dispone, tra l'altro, che: «Le convenzioni aggiuntive di cui agli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103, sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle comunicazioni»;

Considerato che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione,

stipulano quanto segue:

Art. 1.

Oggetto della convenzione

La convenzione ha ad oggetto la produzione e di usione delle trasmissioni radiofoniche e televisive a tutela delle minoranze linguistiche presenti nelle Regioni Autonome del Friuli Venezia Giulia e della Valle d'Aosta, secondo quanto indicato nel successivo art. 2.

Art. 2.

Produzione e di usione delle trasmissioni radiotelevisive

1. Rai Com, per conto di RAI, si impegna alla produzione e di usione delle trasmissioni radiofoniche e televisive in friulano, italiano ed in lingua slovena, nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, nella misura di:

- n. 4.517 ore di trasmissioni radiofoniche in lingua slovena;
- n. 90 ore di trasmissioni radiofoniche in friulano;
- n. 1.667 ore di trasmissioni radiofoniche in italiano;
- n. 208 ore di trasmissioni televisive in lingua slovena.

2. Rai Com si impegna alla produzione e di usione delle trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua francese per la Regione Autonoma Valle d'Aosta, nella misura di:

- n. 110 ore di trasmissioni radiofoniche in lingua francese;
- n. 78 ore di trasmissioni televisive in lingua francese.

3. Le trasmissioni devono comprendere servizi giornalistici, e programmi di contenuto informativo, artistico e culturale aderente alle particolari esigenze delle zone interessate.

Art. 3.

Modalità di esecuzione

1. Rai Com si impegna a trasmettere alla Presidenza del Consiglio, entro un mese dalla data di stipula della presente convenzione, lo schema di massima

annuale della programmazione delle trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua slovena, italiana e friulana, che verranno realizzate, nonché delle trasmissioni in lingua francese che verranno realizzate nel periodo di vigenza della convenzione stessa, con l'indicazione dei contenuti, delle modalità di realizzazione, reti di diffusione e orari di trasmissione.

2. La Presidenza del Consiglio, entro un mese dalla data di ricezione dello schema di massima di cui al comma 1, comunica a Rai Com le sue eventuali osservazioni.

3. Eventuali variazioni del palinsesto devono essere preventivamente comunicate alla Presidenza del Consiglio.

4. Al termine del periodo di vigenza della presente convenzione, e comunque non oltre l'ultimo giorno del primo mese successivo, Rai Com inoltra alla Presidenza del Consiglio una relazione sui programmi trasmessi, contenente la ripartizione delle ore di trasmissione tra programmi originali, programmi d'acquisto e repliche nonché dati disponibili ed aggiornati riguardanti l'ascolto e il gradimento e gli orari dei programmi ed eventuali suggerimenti ricevuti tramite gli enti e le organizzazioni interessate.

5. In caso di rinnovo della presente convenzione, ai sensi dell'art. 14, comma 2, Rai Com si impegna a trasmettere alla Presidenza del Consiglio, entro un mese dalla data di scadenza del rinnovo, lo schema di palinsesto dell'offerta radiofonica e televisiva di cui al comma 1 riferito al periodo del rinnovo e la Presidenza del Consiglio, entro un mese dalla data di ricezione del suddetto schema, comunicherà a Rai Com le sue eventuali osservazioni.

Art. 4.

Commissione consultiva

1. La Presidenza del Consiglio può avvalersi, ai fini degli ulteriori adempimenti di competenza relativi all'attuazione della presente convenzione, della Commissione per la programmazione delle trasmissioni radiotelevisive nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, di cui all'art. 6 dell'«Atto aggiuntivo stipulato tra la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni e la società per azioni R.A.I. Radiotelevisione Italiana Spa per la estensione al territorio di Trieste della convenzione 26 gennaio 1952, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1952, n. 180, concernente la concessione in esclusiva alla RAI dei servizi circolari di radioaudizione e di televisione», approvato e reso esecutivo con legge 14 aprile 1956, n. 308, alla quale potranno essere chiamati a partecipare rappresentanti della Rai, degli organismi e delle istituzioni interessate.

Art. 5.

Varianti

1. Salvo quanto previsto nell'art. 2 e fermo restando quanto disposto ai successivi articoli 7 e 9, eventuali variazioni nel numero delle ore di trasmissione

televisive, nonché nella distribuzione settimanale dei programmi, devono essere preventivamente concordate tra le parti.

Art. 6.

Impianti

1. I programmi oggetto della presente convenzione sono di uso attraverso gli impianti esistenti e quelli che in base alla vigente normativa dovranno successivamente essere attivati.

Art. 7.

Corrispettivo

1. Per le prestazioni dei servizi indicati all art. 2, comma 1, della presente convenzione, la Presidenza del Consiglio corrisponde a Rai Com, per il periodo relativo alla presente convenzione, un corrispettivo pari ad euro 11.600.000,00 (undicimilioneicentomila/00), comprensivo di IVA di legge, per le trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua italiana e slovena, oltre un importo pari a euro 200.000,00 (duecentomila/00), comprensivo di IVA di legge, per le trasmissioni radiofoniche in friulano.

2. Per le prestazioni dei servizi indicati all art. 2, comma 2, della presente convenzione, la Presidenza del Consiglio corrisponde Rai Com, per il periodo relativo alla presente convenzione, un corrispettivo pari ad euro 2.200.000,00 (duemilioniduecentomila/00) comprensivo di IVA di legge.

3. Il pagamento dei corrispettivi è effettuato in ottemperanza al decreto legislativo del 9 novembre 2012, n. 192 e in considerazione della complessità della documentazione e della procedura prevista per il pagamento entro sessanta giorni dalla data di ricezione della fattura posticipata, emessa da Rai Com alla Presidenza del Consiglio. La fattura non potrà essere emessa da Rai Com in epoca antecedente la verifica della conformità delle trasmissioni effettuate e, comunque, solo in presenza di tutta la documentazione giustificativa dell'avvenuto adempimento delle prestazioni, corredate di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, sottoscritte da un procuratore all'uopo delegato e munito dei relativi poteri, recanti l'indicazione delle ore trasmesse, nonché di relazioni di sintesi relative alle programmazioni radiotelevisive del periodo di riferimento. Le fatture non potranno essere emesse da Rai Com in epoca antecedente la verifica della conformità delle prestazioni di cui al successivo comma 4 del presente articolo.

4. Ai fini del pagamento dei suddetti corrispettivi nei termini di cui al comma 3 i competenti Ispettorati territoriali del Dipartimento per le Comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico fanno pervenire alla Presidenza del Consiglio le dichiarazioni attestanti l'effettività delle trasmissioni di cui alla presente convenzione, in relazione al periodo di vigenza della convenzione medesima.

Art. 8.

Deposito cauzionale

1. A garanzia degli obblighi assunti con la presente convenzione, le parti prendono atto che sarà costituito un deposito cauzionale vincolato a favore della Presidenza del Consiglio, presso un primario Istituto di Credito di euro 684.000,00 (seicentottantaquattromila/00), in titoli di Stato o equiparati al loro valore nominale, ovvero sarà costituita una dejussione di pari importo a favore della Presidenza del Consiglio da un primario istituto bancario della durata di quindici mesi.

2. Gli interessi sulla somma depositata sono di spettanza del depositante, laddove sia utilizzato il deposito cauzionale.

3. Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge l'imposta sul valore aggiunto sui corrispettivi per i servizi e attuati dalla concessionaria e a carico della Presidenza del Consiglio, mentre le spese contrattuali della presente convenzione sono a carico di Rai Com.

Art. 9.

Detrazioni e penalità

1. In caso di inadempienza di Rai Com nell'espletamento dei servizi previsti all'art. 2, non dovuta a cause di forza maggiore e/o caso fortuito, la fattura deve contenere, in detrazione dai corrispettivi previsti dall'art. 7, commi 1 e 2, il valore dell'eventuale diminuzione del numero di ore di trasmissione e attuate rispetto al numero di ore indicate dall'art. 2 della presente convenzione, secondo i seguenti parametri:

euro 581,32 (cinquecentottantuno/32) per ciascuna ora di trasmissione radiofonica in lingua slovena;

euro 180,76 (centottanta/76) per ciascuna ora di trasmissione radiofonica in lingua italiana;

euro 180,76 (centottanta/76) per ciascuna ora di trasmissione radiofonica in lingua friulana;

euro 16.526,62 (sedicimilacinquecentoventisei/62) per ciascuna ora di trasmissione televisiva in lingua slovena;

euro 3.476,27 (tremilaquattrocentosettantasei/27) per ciascuna ora di trasmissione radiofonica in lingua francese;

euro 20.143,88 (ventimilacentoquarantatre/88) per ciascuna ora di trasmissione televisiva in lingua francese.

2. Superato il 10% delle ore non trasmesse vengono altresì applicate le seguenti penali, salvo maggior danno:

a) euro 955,44 (novecentocinquantacinque/94) per ciascun giorno di ritardo nella consegna del palinsesto dei programmi radiotelevisivi di cui all'art. 3 comma 1, oltre il termine previsto dal medesimo articolo, con riferimento ai programmi in lingua slovena, italiana e friulana;

b) euro 516,46 (cinquecentosedici/46) per ciascun giorno di ritardo nella consegna del palinsesto dei programmi radiotelevisivi di cui all art. 3 comma 1, oltre il termine previsto dal medesimo articolo, con riferimento ai programmi in lingua francese;

c) euro 206,58 (duecentosei/58) per ciascuna ora non trasmessa dei programmi radiofonici in lingua slovena, da applicare al numero di ore non trasmesse;

d) euro 61,97 (sessantuno/97) per ciascuna ora non trasmessa dei programmi radiofonici in lingua friulana, da applicare al numero di ore non trasmesse;

e) euro 61,97 (sessantuno/97) per ciascuna ora non trasmessa dei programmi radiofonici in lingua italiana da applicare al numero di ore non trasmesse;

f) euro 5.422,80 (cinquemilaquattrocentoventidue/80) per ciascuna ora non trasmessa dei programmi televisivi in lingua slovena da applicare al numero di ore non trasmesse;

g) euro 1.032,91 (milletrentadue/91) per ciascuna ora non trasmessa dei programmi radiofonici in lingua francese da applicare al numero di ore non trasmesse;

h) euro 5.164,57 (cinquemilacentosessantaquattro/57) per ciascuna ora non trasmessa dei programmi televisivi in lingua francese da applicare al numero di ore non trasmesse.

3. Tale ridotto adempimento non genera responsabilita , ma soltanto riduzione del corrispettivo, quando esso sia determinato da giusti cate esigenze di modi ca del palinsesto.

4. Il pagamento delle suddette penalita non esonera Rai Com da eventuale responsabilita verso i terzi.

5. Il pagamento delle penalita suindicate deve essere e ettuito entro un mese dalla relativa richiesta della committente. Trascorso tale termine, gli importi dovuti sono detratti dalla committente dal corrispettivo di cui al precedente art. 7.

6. A seguito di ripetute inadempienze (per un monte ore non inferiore al 50% delle ore complessive di trasmissione di cui all art. 2), la Presidenza del Consiglio, previa noti ca, puo disporre l immediata risoluzione della presente convenzione.

Art. 10.

Tracciabilita dei ussi finanziari

1. Le parti assumono gli obblighi di tracciabilita dei ussi finanziari di cui all art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dall art. 7 del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187.

2. A tal ne Rai Com utilizza uno o piu conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la societa Poste italiane S.p.A., dedicati anche non in via esclusiva.

3. Rai Com, entro sette giorni dall accensione del conto corrente dedicato o, nel caso di conto corrente gia esistente, dalla sua prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, comunica gli estremi

identificativi dello stesso nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. La commissionaria si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi.

4. La presente convenzione si intende risolta, ai sensi dell'art. 7, comma 1, punto 8), del citato decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Art. 11.

Foro competente

acquista e cacia per la Presidenza del Consiglio dopo l'approvazione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico e la registrazione da parte dei competenti organi di controllo.

Per la Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria

Roberto G. Marino

Per Rai Com S.p.a.

Gian Paolo Tagliavia